



LOTTO 1

**Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio
derivanti da attività didattica e di ricerca
CIG 80476109DA - CUI S80012650158201900060**

Periodo: 1.1.2020 - 31.12.2022 oltre al biennio opzionale

CAPITOLATO D'APPALTO

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 3 UNITA' LOCALI
- ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 5 FORNITURE PER IL CONFEZIONAMENTO, LO STOCCAGGIO TEMPORANEO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 TEMPI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI PRELIEVO
- ART. 7 GESTIONE DELLE EMERGENZE
- ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE
- ART. 9 VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 10 GARANZIE (DEPOSITO CAUZIONALE)
- ART. 11 DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 12 PENALITÀ
- ART. 13 PAGAMENTI
- ART. 14 EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO - NUOVI PREZZI
- ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- ART. 16 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
- ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
- ART. 18 GARANZIE ASSICURATIVE
- ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 RECESSO DELL'APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012
- ART. 21 SUBAPPALTO
- ART. 22 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
- ART. 24 VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 25 CONTROVERSIE
- ART. 26 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 27 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- ART. 28 RINVIO A NORME VIGENTI
- ART. 29 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei sotto elencati rifiuti derivanti dall'attività didattica e di ricerca dell'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università"):

- a) reflui da processi chimici di varia natura, silice e altri assorbenti esauriti chimicamente contaminati;
- b) imballaggi di vetro e di plastica contaminati da sostanze chimiche (es: provette, bottiglie, flaconi, fusti metallici, vetreria di laboratorio);
- c) soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico;
- d) reagenti e solventi obsoleti di laboratorio, inorganici ed organici;
- e) oli esauriti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT);
- f) filtri esausti provenienti da cappe di laboratorio chimiche e biologiche;
- g) medicinali scaduti (ad esclusione dei medicinali citotossici e citostatici);
- h) scarti metallici di varia pezzatura provenienti da attività di officina (es.: lamine, trucioli, tondini);
- i) campioni di roccia contaminati da sostanze chimiche;
- j) campioni di roccia non contaminati;
- k) mercurio (termometri, mercurio metallico, sali di mercurio).

2. L'appalto comprende il servizio di prelievo, di trasporto, di smaltimento finale e, qualora necessario, anche di deposito preliminare o di messa in riserva, dei rifiuti indicati al precedente punto 1, prodotti dalle Unità Locali (di seguito "UU.LL.") dell'Università, in attività o di futura costituzione, oppure dalle sedi universitarie che abbiano l'esigenza di gestire detti rifiuti *una tantum*.

3. I rifiuti verranno codificati in base al *D. Lgs. 3.4.2006 n. 152* e successive modifiche ed integrazioni.

Per ciascun rifiuto le UU.LL. sono tenute a compilare una *scheda di omologa*.

Alla *scheda di omologa* saranno allegati, per i rifiuti pericolosi, le schede di sicurezza delle componenti presenti in maggiore percentuale nei rifiuti medesimi.

Prima del conferimento del rifiuto, la scheda di omologa dovrà essere approvata dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltante si trovi nell'impossibilità di determinare l'esatta codifica di un rifiuto, l'eventuale analisi chimico-fisica dovrà essere fatturata secondo le modalità di cui al successivo art. 14.



4. Sono escluse dall'oggetto del presente appalto le tipologie di rifiuti elencate nella seguente Tabella A.

Tabella A

| Tipologia | Esempi |
|--|---|
| Esplosivi | Acido picrico e picrati Nitrati di antimonio, bario e lantanio Perclorati di bario, potassio e sodio Perossido di benzoile |
| Piroforici | Fosforo bianco |
| Composti che possono liberare gas tossici a contatto con l'umidità dell'aria | Cloruri e solfuri di fosforo Cloruri di alluminio, ferro, titanio Elementi alcalini ed alcalino terrosi allo stato metallico |
| Amianto e rifiuti contenenti amianto | |
| Bombole di gas tecnici | |
| Rifiuti radioattivi | |

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo, presunto e non garantito, della spesa prevista per l'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 1 ammonta, al netto di I.V.A., a € 505.093,00.

Il prezzo del servizio aggiudicato dovrà intendersi comprensivo di tutte le attività in grado di garantire la corretta esecuzione della prestazione contrattuale, ivi compresa la fornitura del materiale e l'emissione dei formulari di identificazione del rifiuto (di seguito "FIR") di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Essendo la produzione dei rifiuti in stretta connessione con le esigenze della didattica e della ricerca, le quantità di cui agli Allegati 1 e 2 del presente capitolato devono intendersi presunte e non garantite. Di conseguenza, l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, potrà subire variazioni in diminuzione, senza limite alcuno, per il mutare delle quantità conferite.

Durante il periodo di vigenza del contratto il prezzo di aggiudicazione sarà adeguato in base ai costi standardizzati forniti dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

ART. 3 UNITA' LOCALI

Presso l'Appaltante sono attivate due tipologie di Unità Locali:



- Unità Locale alla quale afferiscono più strutture universitarie, ubicate in modo tale che il trasferimento dei rifiuti speciali prodotti da ciascuna struttura al deposito temporaneo non comporti l'attraversamento di una pubblica via;
- Unità Locale alla quale afferisce una singola struttura universitaria in grado di realizzare in proprio lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti.

Nell'*Allegato 3* al presente capitolato sono elencati i Codici Europei del Rifiuto (in seguito "C.E.R.") attribuiti ai rifiuti prodotti attualmente da ciascuna delle UU.LL.. Nel corso dell'appalto, ai C.E.R. dell'*Allegato 3* potranno aggiungersene altri, ferme restando le tipologie di rifiuti di cui al precedente art. 1.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente appalto nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere:

- il prelievo dei rifiuti presso i depositi temporanei a qualunque piano ubicati;
- la movimentazione ed il carico dei rifiuti sugli automezzi;
- il trasporto;
- l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva;
- il trattamento dei rifiuti secondo le normative in vigore;
- la fornitura, in base alle richieste delle singole UU.LL., dei contenitori e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo ed al trasporto dei rifiuti prodotti;
- l'emissione dei FIR.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e le forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto:

- il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'organizzazione del servizio;
- l'indirizzo e-mail al quale i delegati inoltreranno le richieste di fornitura e/o prelievo.

In particolare, l'Appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura, in base alle richieste delle UU.LL., di contenitori omologati e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti prodotti così come disposto dal successivo art. 5;
- dare riscontro alle richieste di prelievo/fornitura ricevute per e-mail dai delegati delle UU.LL.;
- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti;



- la preventiva approvazione, nel termine indicato dal successivo art. 12, degli elenchi dei reagenti e solventi obsoleti di laboratorio di cui alla lett. d) del punto 1 dell'art. 1;
- la movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Appaltante, a qualunque piano ubicati, ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (carrelli, transpallet, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
- il trasporto dei rifiuti prelevati presso le UU.LL. dell'Università agli impianti di destinazione finale, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto;
- l'emissione dei FIR intestati alle singole UU.LL.;
- il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile della fattura elettronica relativa ai prelievi effettuati e la restituzione delle copie dei formulari di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
- la gestione delle emergenze di cui al successivo art. 7;
- la segnalazione all'Appaltatore di ogni anomalia riscontrata nelle procedure di confezionamento e conferimento dei rifiuti da parte delle UU.LL.;
- l'effettuazione di sopralluoghi presso le UU.LL. per la soluzione di eventuali problematiche connesse allo svolgimento del servizio.

ART. 5 FORNITURE PER IL CONFEZIONAMENTO, LO STOCCAGGIO TEMPORANEO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

L'Appaltatore deve provvedere, su richiesta delle UU.LL., alla fornitura di contenitori omologati, idonei al deposito temporaneo presso le UU.LL. ed al successivo trasporto dei rifiuti prodotti.

I contenitori forniti devono rispondere tassativamente, per tipologia e capacità, alle richieste inoltrate dalle UU.LL. dell'Università.

In particolare, dovrà fornire:

- 1) **per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei reflui di processi chimici di varia natura, delle soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico; degli oli esauriti minerali e sintetici:**
 - contenitori a bocca stretta, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 10 e di 20 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle UU.LL., dotati di chiusura ermetica, di maniglia di trasporto, puliti internamente ed esternamente; privi di scritte o etichette che possano ingenerare circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;



- per ogni tipologia di rifiuto conferita, il FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.
- 2) **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio degli imballaggi contaminati derivanti da processi chimici di varia natura:**
- contenitori a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 40 e 60 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle singole UU.LL., dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente; privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - per gli imballaggi di grandi dimensioni (es.: fusti metallici) contenitori idonei (es.: big bag in rafia politenata), di adeguata capienza e resistenza;
 - etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
 - per ogni tipologia di rifiuti conferita, il FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.
- 3) **Per il confezionamento e lo stoccaggio provvisorio dei reagenti e solventi obsoleti di laboratorio inorganici e organici:**
- contenitori a bocca larga, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 30 litri, dotati di coperchio a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente; privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - idoneo materiale anti-urto e ignifugo (es.: vermiculite, argilla espansa) al fine di realizzare un trasporto sicuro dei suddetti rifiuti;
 - etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
 - il FIR precompilato ed intestato all'Unità Locale richiedente il servizio.
- 4) **Per il confezionamento e lo stoccaggio provvisorio dei filtri esausti provenienti da cappe di laboratorio chimiche o biologiche:**
- contenitori idonei (es.: big bag in rafia politenata), di adeguata dimensione e resistenza, puliti internamente ed esternamente, privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - qualora richiesto dalla vigente normativa in materia, etichette adesive da apporre sui singoli contenitori;
 - il FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.
- 5) **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei medicinali scaduti:**
- contenitori rigidi a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 40 litri, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente, privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;



- qualora richiesto dalla vigente normativa in materia, etichette adesive da apporre sui singoli contenitori;
 - il FIR precompilato ed intestato all'Unità Locale richiedente il servizio.
- 6) **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio degli scarti metallici di piccola pezzatura provenienti da attività di officina (es.: lamine, trucioli, tondini):**
- contenitori rigidi sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 40 litri, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente, privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - qualora richiesto dalla vigente normativa in materia, etichette adesive da apporre sui singoli contenitori;
 - il FIR precompilato ed intestato all'Unità Locale richiedente il servizio.
- 7) **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei campioni di roccia contaminati:**
- casse in polietilene chiuse, dotate di coperchio e di capacità non inferiore a 1 mc, pulite internamente ed esternamente, prive di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - qualora richiesto dalla vigente normativa in materia, etichette adesive da apporre sui singoli contenitori;
 - il FIR precompilato ed intestato all'Unità Locale richiedente il servizio.
- 8) **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei campioni di roccia non contaminati:**
- contenitori rigidi a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 60 litri, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente, privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo;
 - qualora richiesto dalla vigente normativa in materia, etichette adesive da apporre sui singoli contenitori;
 - il FIR precompilato ed intestato all'Unità Locale richiedente il servizio.
- 9) **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di mercurio (termometri, mercurio metallico, sali di mercurio):**
- contenitori omologati ed idonei;
 - qualora richiesto dalla vigente normativa in materia, etichette adesive da apporre sui singoli contenitori;
 - il FIR precompilato ed intestato all'Unità Locale richiedente il servizio.

L'Appaltatore, qualora richiesto dalle Unità Locali, è tenuto a reintegrare, contestualmente al prelievo, i contenitori pieni ritirati.



ART. 6 TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PRELIEVO

L'Appaltatore deve realizzare il servizio, secondo le esigenze delle singole UU.LL. dell'Università. In particolare deve:

- concordare preventivamente con le UU.LL. la frequenza dei prelievi mediante la predisposizione di un apposito programma (es.: settimanale, mensile);
- nel caso di servizio su chiamata, comunicare via mail la data del prelievo ai delegati delle UU.LL. richiedenti con almeno due giorni lavorativi di preavviso;
- nel caso in cui la produzione di rifiuti sia superiore alle previsioni rendendo insufficiente il prelievo programmato, effettuare il servizio comunicandone la data ai delegati delle UU.LL. con un preavviso di due giorni lavorativi.

ART. 7 GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'Appaltatore deve garantire il prelievo di tutti i rifiuti stoccati nei depositi temporanei delle UU.LL. qualora i depositi medesimi e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanze chimiche, inquinanti, allagamenti, incendio, fughe di gas). I tempi per l'esecuzione del prelievo in emergenza saranno, di volta in volta, concordati con l'Appaltante.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE

È obbligo delle Unità Locali:

- predisporre in formato elettronico una scheda di omologa, da sottoporre all'approvazione dell'Appaltatore, per ciascuna tipologia di rifiuto di cui si prevede la produzione;
- gestire i depositi temporanei dei rifiuti speciali;
- attenersi alle prescrizioni tecniche concordate con l'Appaltatore;
- utilizzare i contenitori omologati forniti dall'Appaltatore unicamente per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti speciali oggetto del presente appalto;
- confezionare correttamente i rifiuti prodotti;
- ai fini del prelievo e dello smaltimento dei reagenti e solventi obsoleti di laboratorio di cui all'art. 1 lett. d), sottoporre preventivamente l'elenco all'approvazione dell'Appaltatore;
- dichiarare, rispetto ai rifiuti speciali costituiti da reagenti e solventi obsoleti di laboratorio incogniti, che fra i medesimi non è presente alcuna delle sostanze di cui alla Tabella A del precedente art. 1;
- non conferire all'Appaltatore rifiuti contenenti materiali biologici;
- verificare e sottoscrivere, al momento del prelievo, il FIR emesso dall'Appaltatore;
- provvedere alla tenuta del carico e di scarico;
- individuare, di concerto con l'Appaltatore, le corrette procedure di confezionamento e conferimento delle singole tipologie di rifiuti speciali.

ART. 9 VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO



Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Appaltante si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

ART. 10 GARANZIA (DEPOSITO CAUZIONALE)

L'Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all'Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di consegna in caso di esecuzione anticipata. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso fosse superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante al concorrente che segue in graduatoria.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Stazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.

ART. 11 DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata dal 01/12/2019 al 30/11/2022 (+ 2 anni opzionali). L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare per ulteriori due anni la durata del contratto, previa favorevole valutazione dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.



L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'Appaltante.

ART. 12 PENALITÀ'

La determinazione dell'inadempimento e della gravità nonché la quantificazione dell'importo della penale sono di esclusiva competenza dell'Appaltante e, pertanto, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

L'Appaltante sarà legittimato ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati.

- Misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela degli operatori dell'Appaltante, del personale Universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati e pubblico in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 2.500,00.

- Forniture essenziali allo svolgimento del servizio

Le forniture di cui all'art. 5 dovranno essere consegnate all'Unità Locale richiedente entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata su apposito modulo predisposto dall'Appaltante.

Scaduto il quinto giorno dalla data di inoltro della richiesta di consegna delle suddette forniture, verrà applicata la penale pecuniaria dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- Contenitori non a norma o non conformi alla richiesta

Ciascuna fornitura di contenitori non omologati determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 1.000,00.

Qualora l'Appaltatore fornisca contenitori diversi per tipologia e capacità da quelli richiesti dalle Unità Locali e previsti dal precedente art. 5, verrà applicata la penale pecuniaria di € 500,00 per ciascuna fornitura non conforme.

- Servizio di prelievo programmato

L'Aggiudicatario deve garantire il prelievo in base al programma concordato con le Unità Locali. Il mancato rispetto del programma comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria dello 0,35 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, a meno che l'Appaltatore non dimostri che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore. In tal caso l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione all'Unità Locale interessata, nonché effettuare il prelievo nei due giorni lavorativi successivi, preavvisando il delegato dell'Unità Locale medesima. Qualora l'Appaltatore non ottemperi al termine su indicato, verrà applicata una penale pecuniaria dello 0,35 per mille



dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- **Per il servizio di prelievo su chiamata** i termini di effettuazione e le penalità sono i seguenti:

- **entro otto giorni lavorativi** dalla richiesta di prelievo inoltrata dall'Unità Locale. Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dello 0,35 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.
- **Entro due giorni lavorativi** dalla richiesta di prelievo inoltrata dall'Unità Locale quando un imprevisto aumento della produzione di rifiuti renda insufficiente il prelievo programmato. Trascorso detto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dello 0,35 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- **Per l'approvazione degli elenchi dei reagenti e solventi obsoleti di laboratorio di cui all'art. 1 lett. d)** il termine e le penalità sono i seguenti:

- **entro otto giorni lavorativi** dalla richiesta inoltrata dall'Unità Locale; Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dello 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Resta comunque salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.

ART. 13 - PAGAMENTI

Per ogni servizio prestato, previo accertamento della completa ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali, i compensi spettanti saranno liquidati entro 30 dal ricevimento della relativa fattura.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Milano - Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Via Santa Sofia 9/1 - 20122 Milano (Codice amministrazione destinataria: 1DNZ91) con l'indicazione delle UU.LL. produttrici e contenente ogni riferimento ai formulari fatturati e alle tipologie di rifiuto smaltite.



ART. 14 EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO - NUOVI PREZZI

Per i servizi non espressamente previsti dal presente Capitolato, sarà facoltà dell'Appaltante richiedere un'offerta economica all'Appaltatore.

ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'Appalto;
- dall'inosservanza delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio, dovrà tener conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi della L. 327/2000.

ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale universitario nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) a tutela degli operatori dell'Appaltante, del personale Universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati e pubblico in genere.

ART. 18 - GARANZIE ASSICURATIVE



Qualora l'Appaltatore non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante o di terzi, causati da dipendenti e/o automezzi durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale minimo per sinistro di:

- € 2.500.000,00 per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di cui al presente capitolato.
- € 2.500.000,00 in relazione all'attività dei dipendenti.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) la società aggiudicataria, diffidata due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 12 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) la società aggiudicataria non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Amministrazione;
- 4) il documento unico di regolarità contributiva della Società aggiudicataria risulti negativo per due volte consecutive;
- 5) la Società aggiudicataria reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
- 6) la Società aggiudicataria ceda il contratto;
- 7) Nel caso in cui, a causa dell'inadempimento delle prescrizioni contrattuali, vengano applicate tre penali fra quelle previste dal precedente art. 12, è facoltà dell'Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
- 8) Il contratto si intenderà comunque risolto qualora l'Appaltatore perda, prima o in corso di contratto, i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, in caso di escussione del deposito di cui al precedente Art. 10, il mancato reintegro della medesima garanzia per la quota escussa.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della Società aggiudicataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC.

In caso di risoluzione l'Amministrazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui al Art. 10, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.



Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

ART. 20 RECESSO DELL'APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, co. 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, nel corso dell'esecuzione del presente contratto di servizi, l'Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999.

L'Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 21 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso il subappalto nei limiti di legge.

In tal caso l'impresa aggiudicataria provvederà a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura. Rimane beninteso che le parti di servizio eseguite dal subappaltatore dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

L'Amministrazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.

In caso di pagamento all'Appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 22 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante in modo da assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 23 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità, entro 5 giorni redige il verbale di ultimazione delle prestazioni e contestualmente ne rilascia il relativo certificato. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore.

ART. 24 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura oggetto del presente Capitolato è sottoposta a verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto confermata dal Responsabile del procedimento. Le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; la descrizione delle operazioni di verifica di regolare esecuzione; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione. E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

ART. 25 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI



Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché' ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante

ART. 27 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 28 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART. 29 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO

Il presente Capitolato d'Appalto consta di 29 articoli.

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

- Allegato 1 Quantità presunte e non garantite
- Allegato 2 Unità Locali dell'Università degli Studi di Milano
- Allegato 3 Tipologie di rifiuti prodotti dalle Unità Locali